DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1987

relativa alla vendita di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(87/242/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva [3], stabilisce che, qualora condizioni particolari lo rendano necessario, l'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento può essere venduto con procedura diversa da quella di gara ;

considerando che presso l'organismo d'intervento greco vi è una giacenza di olio d'oliva lampante proveniente dagli interventi della campagna oleicola 1985/1986 ;

considerando che, date le quantità minime in giacenza, è opportuno applicare le disposizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3247/81 [4] ; che, per gli stessi motivi, è necessario predisporne la vendita in un'unica partita per qualità ; che tale vendita può pertanto interessare soltanto un numero limitato di operatori ; che, in queste condizioni, non si adotta la procedura di vendita mediante gara ; che occorre pertanto che l'organismo d'intervento greco venda questo prodotto alle condizioni più favorevoli, nel rispetto del prezzo d'intervento ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento greco, Ypiresia Diachiriseos Agoron Georgikon Proionton, in appresso denominato « YDAGEP », vende alle condizioni sottoindicate una partita di circa 14 t di olio d'oliva vergine fino e una partita di circa 8 t di olio d'oliva lampante in suo possesso, proveniente dagli interventi sul mercato dell'olio d'oliva, effettuati nel corso della campagna oleicola 1985/1986 ;

2. L'avviso di messa in vendita è esposto presso la sede dell'YDAGEP Acharnon 2, Atene (Grecia) il 10 aprile 1987.

Articolo 2

1. L'YDAGEP adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di rendersi conto, prima di presentare la domanda, della qualità e delle caratteristiche del prodotto messo in vendita.

2. La domanda di acquisto deve pervenire all'YDAGEP per iscritto entro e non oltre le ore 14 (ora locale) del 24 aprile 1987. Per essere ricevibile la domanda deve vertere sulla totalità della partita posta in vendita ed indicare :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente,
b) il prezzo offerto per 100 kg di olio,
c) una dichiarazione con la quale il richiedente rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente acquistato.

Articolo 3

1. La vendita del prodotto di cui all'articolo 1 avrà luogo l'8 maggio 1987.

La vendita è effettuata a favore dell'interessato che avrà offerto il prezzo più alto e superiore al prezzo d'intervento valido il giorno della vendita.

Se più offerte sono effettuate al medesimo prezzo, l'acquirente è designato mediante sorteggio.

La consegna del prodotto venduto dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno 1987.

2. L'YDAGEP informa senza indugio la Commissione del risultato di tale vendita.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
[3] GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.
[4] GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.